REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2020

Unione Terre di Fiume - Sale (Alessandria) Approvazione dello Statuto dell'Unione Terre di Fiume

Allegato



STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

"TERRE DI FIUME"

(ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Approvato con Deliberazione di C.C. di Alluvioni Cambiò n. 37 del 22/10/2016 Approvato con Deliberazione di C.C. di Molino dei Torti n. 18 del 20/10/2016 Approvato con Deliberazione di C.C. di Piovera n. 12 del 20/10/2016 Approvato con Deliberazione di C.C. di Sale n. 16 del 20/10/2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 6 del 19/05/2017 Modificato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 30 del 21/12/2017 Modificato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 14 del 20/06/2019 Modificato con deliberazione di Consiglio Unione n. 25 del 27/11/2019.

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

| Capo I | Norme Generali |
|--------|--|
| Art. 1 | Istituzione |
| Art. 2 | Finalità |
| Art. 3 | Principi e criteri generali dell'azione amministrativa |
| Art. 4 | Rapporti di collaborazione |
| Art. 5 | Funzioni |
| Art. 6 | Durata e scioglimento |
| Art. 7 | Adesione e recesso |
| | |

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

| TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE | | |
|--------------------------------|---|--|
| Capo I | Organi | |
| Art. 8 | Organi | |
| Art. 9 | Status degli Amministratori dell'Unione | |
| Capo II | Il Consiglio dell'Unione | |
| Art. 10 | Composizione, elezione e durata del Consiglio | |
| Art. 11 | Consiglieri | |
| Art. 12 | Competenze del Consiglio | |
| Capo III | Il Presidente | |
| Art. 13 | Elezione, durata e cessazione | |
| Art. 14 | Competenze | |
| Art. 15 | Il Vice Presidente | |
| Capo IV | La Giunta | |
| Art. 16 | Composizione e cessazione | |
| Art. 17 | Competenze | |
| | | |

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

| Capo I | Uffici e personale |
|---------|-------------------------------------|
| Art. 18 | Principi generali di organizzazione |
| Art. 19 | Principi generali di gestione |
| Art. 20 | Principi in materia di personale |
| Art. 21 | Il Segretario dell'Unione |
| Art. 22 | Responsabili di servizio |
| | |
| Capo II | Finanze e contabilità |
| Art. 23 | Finanze e patrimonio |
| Art. 24 | Ordinamento Finanziario e Contabile |
| | |

| Capo III | I controlli interni |
|----------|---|
| Art. 25 | Principi generali del controllo interno |
| Art. 26 | Organo di revisione dei conti |
| Art. 27 | Affidamento del servizio di tesoreria |

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione

Art. 28 Principi della partecipazione

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

| Capo I | Funzione normativa |
|---------|---------------------------------------|
| Art. 29 | Statuto |
| Art. 30 | Regolamenti |
| Art. 31 | Pubblicità e diritto di conoscibilità |
| Art. 32 | Controversie |
| Art. 33 | Disposizioni finali e transitorie |

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Istituzione

- 1. I Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'Unione di Comuni denominata "TERRE DI FIUME" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell' art. 5 del presente Statuto.
- 2. I Comuni suddetti pervengono alla costituzione dell'Unione dopo un' esperienza pluriennale di gestione associata tramite Convenzione Plurifunzionale, di cui il passaggio all'Unione costituisce naturale sviluppo dell'esperienza positiva della precedente Convenzione Plurifunzionale.

2 bis. A seguito della Fusione tra i Comuni di Alluvioni Cambiò e Piovera, in attuazione della Legge Regionale n. 22 del 6 dicembre 2017 istitutiva del nuovo Comune di Alluvioni Piovera ed in applicazione della disposizione di cui all'articolo 33, comma 3 del presente Statuto, l'Unione "TERRE DI FIUME" risulta costituita dai 3 (tre) Comuni di Alluvioni Piovera, Molino dei Torti e Sale.

2 ter. A seguito del recesso unilaterale del Comune di Alluvioni Piovera, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale di Alluvioni Piovera n. 19 del 27/09/2019 e presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 22 del 19/11/2019, l'Unione "TERRE DI FIUME" risulta costituita dai 2 (due) Comuni di Molino dei Torti e Sale.

- 3. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statuaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
- 4. L'Unione ha sede legale presso il Comune di Sale in via Manzoni n. 1.
- 5. La sede amministrativa dei servizi associati è individuata in prima attribuzione presso il Comune di Sale senza pregiudizio alle future scelte organizzative che saranno ispirate ad un criterio di presidi diffusi in considerazione dei livelli e degli assetti organizzativi già presenti nei suddetti Comuni.
- 6. Si prevedono sedi operative decentrate presso i singoli Comuni aderenti, nelle quali prestano servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica della Unione collegati per via telematica alla sede operativa centrale.
- 7. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 8. L'Unione dei Comuni ha proprio stemma o logo identificativo.
- 9. Lo stemma dell'Unione è un simbolo grafico con la stilizzazione di una porzione di territorio fluviale e con la scritta recante la denominazione dell'Ente "Unione Terre di Fiume". Nelle comunicazioni e nei simboli ufficiali la denominazione può essere affiancata dai nomi dei singoli Comuni aderenti.

10. L'uso dello stemma è riservato esclusivamente all' "Unione Terre di Fiume", fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 2 – Finalità

- 1. L'Unione, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
- 2. E' compito dell'Unione esercitare le funzioni ed i servizi di competenza comunale, promuovendo l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.
- 3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di differenziazione, trasparenza, sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità nonchè ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 4. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono:
- a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli Enti associati, a partire dalla salvaguardia dei livelli essenziali degli stessi servizi;
- b) il potenziamento delle opportunità in favore dei Cittadini residenti;
- c) il conseguimento di risparmi ed economie di scala.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento ed alla uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
- 2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni e le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio nei limiti consentiti dalla legge,

Art. 5 – Funzioni

- 1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 le seguenti funzioni e servizi:
- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- g) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- h) i servizi in materia statistica e gli altri servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale);
- i) gestione residuale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (attività non svolte nella forma obbligatoria consortile, ai sensi della vigente normativa regionale); l) funzioni e servizi attinenti la cultura, lo sport e il tempo libero.
 - 1 bis. L'esercizio delle suddette funzioni e servizi è assicurato mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione dai Comuni associati con decorrenza dal 1/01/2017 ed è espletato in conformità alla normativa vigente per gli Enti Locali , secondo le norme organizzative adottate nel proprio regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi recante il funzionigramma dell'Unione.
 - 2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
 - 3. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione modificativa del presente Statuto.

Art. 6 – Durata e Scioglimento

- 1. L' Unione è costituita a tempo indeterminato.
- 2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci. Le deliberazioni di scioglimento da assumersi a cura degli Enti devono essere adottate entro il termine del 30 settembre e la decorrenza dello scioglimento coincide con la scadenza dell'esercizio finanziario in corso. Il Consiglio dell'Unione nel recepire le delibere di scioglimento provvede all'individuazione del Commissario liquidatore, tra figure professionali esterne all'Ente di comprovata esperienza, con oneri a carico del Bilancio di

- Liquidazione, che svolgerà le funzioni con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
- 3. L' Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci e con l' efficacia di cui al comma 2.
- 4. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dall'art. 10 comma 5 e con l'efficacia di cui al comma 2.
- 5. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett.. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

Art. 7 – Adesione e recesso

- 1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
- 2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro il 30 settembre il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello statuto includendo il nuovo Comune.
- 3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, regolate all'art. 29 comma 2, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.
- 4. Il recesso è deliberato entro il 30 settembre ed ha effetto a decorre dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
- 5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardi dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I – ORGANI

Art. 8 – Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:

- a) Il Consiglio dell'Unione
- b) La Giunta
- c) Il Presidente.

Art. 9 – Status degli amministratori dell'Unione

- 1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
- 2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III- Capo IV del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art.10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

- 1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
- 2. Il Consiglio è composto da n. 7 componenti dei Consigli comunali, di cui n. 2 in rappresentanza delle minoranze.
- 3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti.
- 4. Al Comune di Sale spettano 5 componenti (4 di maggioranza e 1 di minoranza). Al Comune di Molino dei Torti spettano 2 componenti (1 di maggioranza ed 1 di minoranza).
- 5. La nomina è effettuata non oltre 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, in fase successiva, dal perfezionarsi delle condizioni di nuova nomina.
- 6. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina da parte di una o più minoranze consiliari, il rappresentante di minoranza in seno al Consiglio dell'Unione spettante alla minoranza inadempiente è individuato nella figura del capogruppo consiliare di minoranza ovvero del candidato Sindaco non eletto (con il maggior numero di preferenze).
- 7. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
- 8. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di consigliere comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per

insorgere di cause di incompatibilità. Inoltre decadono qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Le giustificazioni vanno sempre presentate per iscritto alla Presidenza del Consiglio.

- 9. Nel caso di decadenza, di cui al comma 8, di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
- 9 bis. In caso di scioglimento di uno o più Consigli Comunali o di gestione commissariale, i rappresentanti dei Comuni cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario sino alla nuova nomina. Il Commissario rappresenta il numero dei componenti spettante a ciascun Comune ed esercita il diritto di voto nell'ambito degli organi collegiali dell'Unione in misura corrispondente al numero di rappresentanti spettante a ciascun Comune sciolto, commissariato ovvero di nuova istituzione a seguito di fusione.
- 10. Il Consiglio dell'Unione approva il proprio Regolamento di funzionamento.
- 11. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno quattro (4) dei Consiglieri assegnati, in seconda convocazione quando sono presenti almeno tre Consiglieri assegnati.
- 12. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 11- Consiglieri

- 1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
- 2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 13- Elezione, durata e cessazione

- 1. Il Presidente viene eletto tra i Sindaci dei Comuni associati che siano anche Consiglieri dell'Unione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella prima riunione del Consiglio dell'Unione.
- 2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.
- 3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.
- 5. Le dimissioni sono sempre presentate per iscritto: esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla presentazione al protocollo dell'Ente.
- 6. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la cessazione della carica sia del Presidente che della Giunta.
- 7. La cessazione dalla carica di Presidente per morte o dimissioni o impedimento permanente e la perdita della qualità di Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

Art. 14- Competenze

- 1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico- amministrativa.
- 2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3. In particolare, il Presidente:
 - a) Sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;

- b) Sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti alla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- c) Può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
- d) Provvede, sulla base degli indirizzi stabili dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

Art. 15- Il Vice Presidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione.

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 16- Composizione e cessazione

- 1. La Giunta è composta dal Presidente e da n. 2 Assessori. Sono componenti della Giunta i Sindaci dei Comuni associati e di un Assessore del Comune di Sale.
- 2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3. La Giunta decade nel caso di dimissione di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.
- 4. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la cessazione della carica sia del Presidente che della Giunta.
- 5. La cessazione dalla carica del Presidente per morte o dimissioni o impedimento permanente o perdita della qualità di Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

Art. 17 – Competenze

- 1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
- 2. La Giunta:

- a) adotta gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario/Dirigente, dei Responsabili di servizio;
- b) svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- c) attua gli indirizzi del Consiglio;
- d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, almeno con frequenza annuale, di norma in sede di approvazione del rendiconto della gestione;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – UFFICI E PERSONALE

Art. 18 – Principi generali di organizzazione

- 1. L'Unione uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per missioni e programmi realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche e informatiche:
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- 2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 19 – Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 20 – Principi in materia di personale

- 1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti passano alla dipendenze dell'Unione determinando un'unica configurazione datoriale.
- 2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati dai cittadini.
- 3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
- 4. In caso di recesso da parte di singolo Comune ovvero di scioglimento dell'Unione il personale del Comune recedente ovvero di tutti i Comuni torna alle dipendenze del Comune recedente ovvero dei Comuni di provenienza. Il personale assunto dall'Unione in sostituzione dei dipendenti cessati viene trasferito al Comune cui spetta la relativa quota assunzionale, fatto salvo diverso accordo fra gli Enti col consenso dell'interessato. Viene comunque fatta salva la ricollocazione del personale presso i Comuni.

Art. 21- Il segretario dell'Unione

- 1. Il segretario dell'Unione, in prima applicazione, è nominato dal Presidente tra i segretari comunali di uno o più Comuni facenti parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità. Successivamente il Presidente nomina quale segretario dell'Unione il titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni appartenenti all'Unione.
- 2. Il segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e responsabili dei servizi. Coordina l'attività amministrativa. Cura l'attuazione dell'indirizzo politico. Controlla la legalità dell'azione amministrativa. Roga i contratti di cui l'Ente è parte. Partecipa alle sedute degli organi collegiali curandone la verbalizzazione.
- 3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 4. Il Presidente dell'Unione nomina con proprio decreto un vicesegretario tra i Responsabili di servizio in possesso dei necessari requisiti professionali, con le competenze previste dal

regolamento. Il vice-segretario sostituisce il segretario in caso di assenza, impedimento, o vacanza del posto.

Art. 22- Responsabili di servizio

- 1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2. Ai Responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tributaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO II- FINANZE E CONTABILITA'

Art. 23- Finanze e patrimonio

- 1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
- 2. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito dai beni mobili acquisiti dall'Unione a far data dal 1 Gennaio 2017 e dai beni immobili e mobili registrati, già appartenenti ai Comuni, che gli stessi decidono di conferire all'Unione con apposito atto.
- 3. All'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, diritti, tariffe e dai contributi riferiti ai servizi ad essa affidati.
- 4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti dei Comuni associati, dello Stato e della Regione, da altri Enti, nonchè da entrate proprie dell'Unione.
- 5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione delle funzioni conferite dai Comuni. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso secondo i seguenti criteri:
 - l a spesa di personale generale è ripartita in base alla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

- la spesa per il Segretario/Dirigente apicale è ripartita in base alle percentuali disposte nella convenzione di segreteria;
- le spese per utenze e canoni sono rimborsate dai Comuni con riferimento ai consumi effettivamente sostenuti in ogni singolo Ente;
- le ulteriori spese relative all'acquisto di beni e servizi saranno ripartire sulla base dei costi storici sostenuti da ogni Comune per i servizi trasferiti, al netto delle entrate.

Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti sarà addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi alla fruizione del servizio stesso, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa fra i Comuni dell'Unione.

Art. 24- Ordinamento finanziario e contabile

- 1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, il sistema di bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
- 2. L'Unione delibera il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione entro i termini previsti dalla normativa statale per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 3. All'Unione si applica la normativa in materia di programmazione e bilancio di cui al vigente Testo Unico in quanto compatibile.

CAPO III - I CONTROLLI INTERNI

Art. 25 - Principi generali del controllo interno

- 1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

- b) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestioni di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dei Comuni associati, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 3. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- 4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario/dirigente apicale dell'Ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Art. 26 – Organo di revisione dei conti

- 1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un Organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII dl D.lgs. 267/2000 e.s.m.i.
- 2. Trattandosi di Unione di Comuni, la cui popolazione complessivamente non supera i 10.000 abitanti, le funzioni dell'organo di revisione sono svolte da un unico revisore, il quale svolge altresì le funzioni di revisione per i Comuni costituenti la forma associativa (in applicazione della facoltà di cui all'art.1 comma 110 della legge 7/04/2014, n.56).
- 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.lgs. 267/2000 e.s.m.i., al Revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

Art. 27 - Affidamento del servizio di tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Testo Unico e del vigente regolamento di contabilità.
- 2. Fino all'individuazione dell'istituto tesoriere e comunque non oltre il primo esercizio finanziario, il servizio di tesoreria dell'Unione viene svolto dall'Istituto tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione individuato dalla Giunta.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

CAPO I – PARTECIPAZIONE

Art. 28 – Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura ai Cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico- amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA CAPO I – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 29- Statuto

- 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
- 2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 30 - Regolamenti

- 1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
- 2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e ne rispetto del principio di sussidiarietà.
- 3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si riproducono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 31 - Pubblicità e diritto di conoscibilità

1. In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed al corrispondente diritto di conoscibilità si richiama il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

Art. 32 - Controversie

1. È esclusa, in merito alle eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'attività dell'Unione o in merito all'applicazione delle norme contenute nello Statuto la competenza arbitrale, la cui risoluzione, è demandata al Giudice ordinario.

Art. 33 – Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dei Comuni per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Per quanto non disciplinato nel seguente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
- 3. In caso di fusione fra due Comuni aderenti all'Unione, il nuovo Comune derivante dalla suddetta fusione farà parte di diritto dell'Unione, previa modifica dello Statuto in merito alla composizione degli organi collegiali.
- 4. Sino alla piena applicazione della potestà regolamentare della nuova forma associativa trovano applicazione ai fini del buon andamento le norme regolamentari della Convenzione Plurifunzionale cui aderivano i Comuni costituenti l'Unione, ovvero, se più pertinenti, le norme regolamentari del Comune di Sale.